

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 219

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,  
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO, FOSCHI, BALLESI e  
BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

---

Riforma della legislazione sul credito agrario

---

## INDICE

Relazione .....	Pag. 3
Disegno di legge .....	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - I mercati finanziari internazionali sono stati caratterizzati nell'ultimo decennio da rapide e profonde trasformazioni indotte, da un lato, da un notevole ampliamento delle dimensioni operative e, dall'altro, da un crescente processo di diversificazione delle fonti di finanziamento a disposizione delle imprese e delle opportunità di investimento per i risparmiatori.

Alla luce dei notevoli mutamenti che si sono manifestati sui mercati dei capitali e della maggiore complessità dei rapporti finanziari internazionali, le istituzioni della Comunità europea nel periodo più recente hanno profondamente riconsiderato le strategie da adottarsi per pervenire alla realizzazione di un mercato finanziario effettivamente integrato a livello comunitario.

In questa ottica, per accelerare il processo di integrazione dei mercati, il Consiglio europeo, nella riunione di Milano del giugno 1985, ha approvato un progetto di «completamento del mercato interno» - il cosiddetto «Libro bianco» - che si fonda su una nuova filosofia per il conseguimento di tale obiettivo, che ha trovato concreta attuazione nel campo creditizio con la direttiva 89/646/CEE (cosiddetta «seconda direttiva bancaria»).

In sostanza, il processo di integrazione dei mercati nazionali non dovrà più necessariamente presupporre la realizzazione di una completa armonizzazione, a livello comunitario, delle normative nazionali riguardanti i diversi settori dell'economia.

Obiettivo intermedio diviene il raggiungimento di un «livello minimo di armonizzazione» degli ordinamenti nazionali che rappresenti la base necessaria per l'applicazione del nuovo principio del «mutuo riconoscimento», per il quale ciascun Paese

membro della Comunità consente che l'offerta sul proprio territorio di prodotti e servizi finanziari da parte di istituti appartenenti ad altri Paesi membri sia regolamentata dalle norme stabilite nel Paese di origine.

Da questa sorta di «extraterritorialità» delle normative che regolano l'attività creditizia e finanziaria deriva una conseguenza di rilevante importanza: la vigilanza sull'attività di una situazione creditizia operante in altri Paesi membri è esercitata in via primaria dalle autorità del Paese di origine.

In definitiva, quindi, viene consentito agli istituti di credito di raccogliere depositi ed effettuare prestiti in uno qualsiasi dei Paesi comunitari in base alla normativa nazionale praticando, altresì, le proprie tecniche operative.

Il sistema creditizio nazionale, dinanzi allo scenario, così brevemente indicato, che si verrà a determinare alla fine del 1992, sottolinea l'esigenza di poter contare, in generale, su strumenti normativi in grado di poter competere con la concorrenza delle aziende di credito straniere.

L'esempio che ricorre con maggior frequenza è dato, per quanto di nostro interesse, dal *Crédit Agricole* francese, che già finanzia, oltre all'agricoltura, anche l'industria, il commercio e l'*export*, offrendo servizi di consulenza per la gestione del risparmio e per la realizzazione tecnica degli investimenti, e che partecipa al capitale di rischio delle imprese.

Nell'ambito di tale esigenza generale, si evidenzia una situazione particolarmente delicata in merito alla legislazione sul credito agrario, la cui normativa di base, risalendo al 1928, viene considerata inadeguata.

D'altra parte, la disponibilità di credito rappresenta una delle condizioni più im-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portanti per sostenere lo sforzo delle imprese agricole in questa fase di modernizzazione e di ristrutturazione, che vede l'agricoltura sempre più integrata con il resto del sistema agro-alimentare.

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel corso degli ultimi anni si è avuto un peggioramento del rapporto di indebitamento globale dell'agricoltura ed un indebolimento della struttura finanziaria aziendale.

Il maggior ricorso al credito, del resto, non deriva da particolari condizioni di favore, in quanto i tassi di riferimento si sono mantenuti a livelli abbastanza alti.

L'indebitamento serve alle imprese per mantenere la loro posizione sul mercato; dinanzi alla contrazione dei redditi ed all'aumento dei costi, il credito diventa sempre più uno strumento necessario per l'esercizio dell'impresa.

Dai dati del Governatore della Banca d'Italia emerge, ancora una volta, la perdurante prevalenza del credito a breve sulle operazioni a lungo termine; si tratta di una notazione divenuta ormai consueta e che rafforza l'affermazione del ricorso al credito più per esigenze di gestione ordinaria delle aziende che per la realizzazione di investimenti produttivi.

Nella revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale, approvata con la deliberazione del CIPE del 13 ottobre 1989, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989, si pone in evidenza come le esigenze di spingere verso la ristrutturazione ed il cambiamento le imprese agricole obblighino, comunque, di aumentare le attuali possibilità di intervento soprattutto a livello del credito a medio e lungo termine.

Dai documenti programmatici si ricava che, dinanzi ai vincoli esogeni ed endogeni al sistema agricolo italiano, esiste una sola possibilità circa la direzione fondamentale da dare all'intervento pubblico nazionale: utilizzare le risorse disponibili essenzialmente per interventi finalizzati all'orientamento del mercato del settore.

Pertanto, si tratta di perseguire questa scelta della politica dei fattori, come parte

di sostegno complessivo alle attività di impresa, effettuata dalla legge pluriennale di spesa 8 novembre 1986, n. 752, e riconfermata più volte nei programmi di Governo per l'agricoltura, prevedendo l'abbandono di qualsiasi posizione di mera difesa dell'esistente e affermando esplicitamente che «la politica agricola, nelle sue proiezioni comunitarie ed internazionali, ha come obiettivo unificante il pieno inserimento del settore nel sistema economico del Paese».

Tra i nodi da sciogliere individuati all'interno delle azioni a valenza generale si indica prioritariamente la riforma del credito agrario.

Al riguardo, la presente iniziativa legislativa si pone nell'ottica della riforma e non del semplice «riordino», sul presupposto di tendere a disegnare una struttura di assistenza finanziaria su un modello di realtà agricola di cui si postula l'evoluzione verso una migliore competitività in ambito europeo ed internazionale.

Il provvedimento si suddivide essenzialmente in due parti: una diretta alla disciplina dell'ordinamento del credito (capo I); l'altra riguardante le forme di intervento agevolativo pubblico (capo II).

Per quanto riguarda propriamente la gestione del credito agrario, si può considerare preliminarmente che si tiene conto di tutta la serie di modifiche e di integrazioni che nel corso degli anni hanno, in un certo senso, alterato taluni capisaldi che avevano contraddistinto l'ordinamento del credito agrario.

In particolare, la liberalizzazione nelle autorizzazioni all'erogazione del credito agrario di esercizio, l'ampliamento delle attività operative degli istituti, la loro possibilità di superare il limite territoriale, l'introduzione di meccanismi di provvista omogenei con quelli a disposizione di altri istituti hanno già segnato una progressiva attenuazione della cosiddetta «specializzazione» e delle stesse differenze tra gli istituti di credito agrario e gli altri istituti speciali.

Questa premessa è importante anche a proposito dell'articolo 1 del disegno di legge, che, relativamente all'ambito opera-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivo, ammette a finanziamento, accanto alle attività agricole principali o considerate tali per natura, e cioè la coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento degli animali, anche quelle connesse. Di queste ultime, fornisce una elencazione comprendente attività connesse tipiche, quali l'agriturismo o la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché quelle da individuarsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'ampliamento operativo consiste soprattutto nella circostanza che la connessione di queste attività sia solo oggettiva (collegamento con l'esercizio dell'agricoltura) e non anche soggettiva (esercizio da parte dello stesso imprenditore che si dedichi ad una attività principale agricola per natura).

Ma la tendenziale ricomposizione della specialità, prima ricordata, già emerge nell'applicazione della delibera del CIPE del 31 maggio 1977. A seguito di tale delibera, alcuni istituti speciali di credito agrario sono stati autorizzati (si vedano, tra gli altri, i decreti del Ministro del tesoro del 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 23 novembre 1978; del 25 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1983; del 7 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985) ad effettuare operazioni non solo per progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura di ciclo di produzione, nonché per allevamenti zootecnici a carattere industriale, ma anche a favore delle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

Un ulteriore segnale in tale direzione emerge dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), che, estendendo le provvidenze finanziarie in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica al settore agro-industriale, ha consentito l'effettuazione delle relative operazioni agli istituti e sezioni speciali di credito agrario.

La riserva che potrebbe essere, in ogni caso, formulata alla destinazione del credito ad una più ampia utenza nasce dal

timore dell'insorgere di fenomeni di razionamento per le imprese agricole «tradizionali» a favore delle più remunerative (anche per il sistema bancario) attività connesse.

Senonchè, bisogna precisare che ci si trova nell'area del credito ordinario non collegato alle agevolazioni: il credito, cioè, opera a prescindere dall'attivazione di provvidenze pubbliche e, come prima ricordato, il credito agrario già finanzia attività cosiddette «industriali» a prescindere dai tassi agevolati.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 in questione, nel commisurare i finanziamenti alle necessità creditizie complessive dei richiedenti, supera il modello di credito agrario ritagliato su singole e specifiche operazioni e prescrive che i prestiti devono essere contenuti nei limiti dell'effettivo fabbisogno del fondo.

Il credito di gestione e quello di investimento possono essere articolati secondo scadenze non rigide.

L'articolo 2 lascia agli interessati la scelta sulle forme tecniche di erogazione, in base alle vocazioni operative degli intermediari creditizi, mantenendo l'istituto della cambiale agraria, anche in conseguenza della sua utilità sotto il profilo sia economico che operativo.

Per quanto riguarda il regime delle garanzie, il presente disegno di legge, agli articoli 3 e 4, contiene alcune innovazioni, che riducono ulteriormente il peso che, sulla capacità di finanziamento delle attività agricole, conservava la rendita fondiaria.

Si interviene, in pratica, sui rapporti tra proprietà e impresa cercando di ricomporli in un equilibrio che tenga in maggior conto gli interessi della seconda, confermando, in primo luogo, la costituzione di un privilegio legale sui beni mobili dell'azienda inseriti nel processo produttivo, esteso anche alle macchine, ed introducendo, poi, un privilegio convenzionale immobiliare che consenta di costituire in garanzia gli incrementi di valore apportati ai beni immobili.

Nella determinazione dell'oggetto del privilegio legale, in particolare, non si rinviene più una corrispondenza tra lo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scopo preciso del prestito e l'oggetto stesso, ma si guarda solo genericamente al carattere agrario dell'operazione, con l'unico limite della inerenza alle esigenze di gestione.

Poichè il privilegio è un accessorio del credito, ne è stabilita, inoltre, la durata in riferimento a quella del credito stesso, alla sorte del quale è legato, altresì prevedendo un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento.

Il privilegio legale non limita la sua efficacia nei confronti del debitore, ma grava immediatamente sui beni mobili aziendali; il privilegio non è legato, cioè, alla persona del beneficiario, ma grava su detti beni, indipendentemente dal permanere nella conduzione dell'azienda del debitore originario.

Il disegno di legge ribadisce, in questo senso, lo svincolamento del privilegio dall'uno all'altro soggetto, disponendo che esso grava immediatamente sugli oggetti e, senza distinzione sull'appartenenza di essi, fa decorrere il periodo di sessanta giorni nel quale è concesso il seguito dei beni che non siano più nella disponibilità del debitore.

Decorso il termine indicato, l'istituto creditizio dovrà imputare alla propria inerzia il venire meno della garanzia.

Concedendo il privilegio convenzionale, d'altra parte, si è avuta presente la necessità di considerare, soprattutto, gli incrementi dell'azienda agricola nel suo complesso, nella quale si confondono e si uniscono i vari elementi, anche se vi rimangono distinti: così, appunto, per impianti e, in genere, per tutto ciò che viene artificialmente incorporato al suolo.

In virtù di questo rapporto di accessione o di incorporazione, che li lega al bene immobile fondamentale, quegli elementi (addizioni) partecipano della medesima natura di bene immobile che è propria del terreno e per questa ragione il privilegio su di essi stabilito è di carattere immobiliare.

Non si è proceduto, peraltro, ad una estensione negli oggetti del privilegio, la quale sarebbe stata in contrasto con l'essenza del privilegio speciale, che si pone in un

rapporto diretto tra il credito e l'oggetto, ma lo si è limitato ai beni effettivamente acquistati ed immessi nell'azienda in virtù del mutuo.

Si regola, anche, il concorso del privilegio convenzionale con gli altri privilegi e il grado nel concorso con le ipoteche, per cui, tra i privilegi del codice civile, sono anteposti quelli menzionati nell'articolo 2780 (*Ordine dei privilegi sugli immobili*), mentre il privilegio stesso è anteposto ai crediti ipotecari iscritti successivamente alla data di annotazione.

È richiesto, infatti, il compimento di determinate formalità per l'esistenza e per l'efficacia del privilegio convenzionale: esso deve essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, che deve contenere gli elementi necessari per la identificazione del credito garantito e dell'oggetto della garanzia, e, inoltre, deve essere annotato in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari.

L'annotazione dell'atto costitutivo vale, in particolare, al fine di attribuire al privilegio data certa; in caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene si dispone, infatti, che l'ordine di priorità sia determinato dalla data della rispettiva annotazione.

Per quanto riguarda gli intermediari creditizi, la vigente disciplina discende da una stratificazione di norme non sempre coordinate tra di loro, che hanno determinato, nel corso del tempo, una struttura complessa che non rispecchia in pieno i connotati del nostro ordinamento creditizio.

L'architettura normativa contempla, oltre ad istituti speciali che pongono in essere operazioni di esercizio e di miglioramento, intermediari specializzati che operano solo nel miglioramento e altri che intervengono limitatamente al credito di esercizio; esistono poi enti fondiari specializzati anche nel settore del miglioramento. Campi operativi diversi si riscontrano anche tra le banche commerciali.

Appare quindi opportuna una revisione del sistema degli istituti che assicuri una migliore efficienza allo specifico circuito finanziario; la razionalizzazione della strut-

tura deve ispirarsi all'obiettivo di ricondurre le caratteristiche operative degli intermediari ai principi di specializzazione settoriale e funzionale che ispirano la legge bancaria.

Peraltro, si tiene conto della specialità del comparto laddove si ribadisce la facoltà degli istituti e delle sezioni di credito agrario di operare sia per la gestione che per l'investimento.

La «despecializzazione» è prevista nell'area del credito di gestione; infatti, si abilitano le aziende di credito ordinario ad operare in tale settore.

In tal modo, si potrà innestare un processo di concorrenza tra gli istituti ed in ogni caso ci si pone nella scia di una serie di provvedimenti che già si sono dimostrati sensibili alla tutela ed alla promozione della concorrenza e che hanno attenuato la «specialità» degli istituti che il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, racchiudeva nella esclusività del campo di azione e nella limitazione territoriale.

Infatti, se si ripercorrono le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è agevole constatare che nell'area del credito di esercizio si è affermata una linea di progressiva liberalizzazione.

In particolare, con la delibera del dicembre 1977 non si è più ritenuto necessario subordinare le autorizzazioni alla presenza di comprovate esigenze creditizie nelle aree interessate e soprattutto si è stabilito che le aziende possono essere autorizzate alle operazioni di credito agrario di esercizio per tutto il territorio per il quale sono abilitate all'esercizio del credito ordinario.

Del resto, la legge 6 ottobre 1986, n. 646, ha proceduto ad una «scoloritura» della territorialità degli istituti speciali, prevedendo la possibilità di ottenere l'autorizzazione e di estendere la loro operatività anche in zone diverse da quelle originarie.

A proposito delle forme di provvista (articoli 8 e 9), si ricorda che nella normativa del 1928 mancava una disciplina specifica. Il finanziamento veniva rimesso

al sistema bancario per il tramite del modulo organizzativo degli istituti speciali: capitale di dotazione, risconto del portafoglio agricolo e soprattutto delle anticipazioni da parte degli enti partecipanti.

In sostanza, la libertà delle aziende di credito di destinare il capitale verso gli impieghi più remunerativi ha limitato per decenni la concreta attività degli istituti speciali.

Soltanto a partire dagli anni '70 il problema della provvista è stato affrontato: il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, ha abilitato gli istituti e le sezioni esercenti il credito agrario di miglioramento ad emettere obbligazioni; successivamente la legge 1° agosto 1981, n. 423, ha fissato l'emissione delle obbligazioni a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, con la possibilità di raggiungere il tetto massimo delle cinquanta volte.

Nel disegno di legge si indicano le forme di provvista soprattutto a proposito della emissione di certificati di deposito anche a breve termine, sia pure nei limiti che vengono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per quanto riguarda la parte relativa alle agevolazioni creditizie, il provvedimento si muove nell'ottica di confermare l'attuale assetto istituzionale delineato dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha confermato la competenza regionale sull'agevolazione del credito come competenza accessoria a qualsiasi materia spettante alle regioni.

L'articolo 10 del provvedimento ribadisce l'esigenza che gli interventi di agevolazione vengano esercitati nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola.

Evidentemente, si tratta di un riferimento a strumenti già noti, che evidenziano la preoccupazione di evitare che stanziamenti, con cui concedere le agevolazioni creditizie, liberamente disponibili da parte delle regioni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possano tradursi in spesa delle regioni, ognuna singolarmente considerata, al di fuori delle determinazioni di programma.

Del resto, la fase attuale si segnala per il superamento delle forme di antagonismo tra Stato e regioni, per cui si può auspicare che l'Amministrazione centrale sappia assolvere ai compiti di indirizzo e coordinamento e che le regioni, una volta che abbiano concorso alla elaborazione degli obiettivi della politica agricola nazionale, non si esimano dal tradurre nelle rispettive realtà territoriali quegli stessi indirizzi e strumenti programmatici alla cui predisposizione hanno collaborato.

L'articolo 11, a proposito delle modalità di determinazione del concorso nel pagamento degli interessi, introduce una novità che riguarda la possibilità di ottenere tassi di riferimento anche variabili e quindi tassi di interesse variabili a carico degli operatori agricoli.

Attualmente, la fissazione, con periodicità bimestrale, dei tassi di riferimento risulta legata, in pratica, al costo della provvista dei fondi con l'aggiunta di una maggiorazione forfettaria o di una commissione onnicomprensiva a fronte degli oneri assunti dagli intermediari; il rendimento per ciascuna operazione per gli istituti e l'onere a carico del beneficiario rimangono stabiliti al momento della stipula del contratto.

Particolare rilievo assume la disposizione che differenzia il tasso minimo agevolato per le operazioni di investimento e di «soccorso» abbassandolo almeno del 10 per cento rispetto al credito di gestione; in tal modo si cerca di porre rimedio a quella anomalia prima evidenziata sull'andamento dei flussi creditizi.

Parimenti innovativa appare la previsione di ridurre al 50 per cento la misura dei tassi minimi agevolati per i territori meridionali; attualmente la diversificazione dei tassi per aree geografiche si ottiene con differenti percentuali dei tassi di riferimento, che considerano insieme sia il Mezzogiorno che le zone montane.

Gli articoli 13 e 14 prevedono agevolazioni particolari per gli organismi associativi,

disciplinando anche le condizioni di erogazione, sul presupposto di voler incoraggiare tali forme favorendone l'accesso al credito.

In particolare, si stabilisce che la misura ridotta del tasso minimo agevolato, prevista per le operazioni di investimento, sia applicata anche per le cooperative agricole e loro consorzi, per le associazioni dei produttori e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, per le operazioni destinate alle anticipazioni ai soci e, limitatamente agli organismi cooperativi, alla capitalizzazione.

Inoltre, la misura ridotta del tasso minimo risulta ulteriormente abbassata di un punto percentuale per le operazioni creditizie destinate al miglioramento delle condizioni imprenditoriali, al risanamento ed allo sviluppo.

Particolare attenzione viene riconosciuta anche alla realizzazione di programmi di commercializzazione da finanziare a tassi di favore.

Tali misure trovano un riferimento nelle determinazioni di politica agricola nazionale anche recenti, laddove si avverte la persistente necessità di sostenere qualsiasi attività rivolta a mutare il rapporto con il mercato, per cui rimane ancora attuale l'incentivazione dell'organizzazione economica dei produttori rappresentata dalle associazioni e dalle imprese cooperative.

Senonchè, il provvedimento in esame intende, all'articolo 15, collegare il favore creditizio al possesso di determinate condizioni, da stabilirsi in via amministrativa, avendo riguardo alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione ed alla adozione di schemi uniformi di bilancio.

Rimane, infine, confermato, per gli organismi cooperativi di esclusiva trasformazione di prodotti agricoli, il criterio secondo cui l'approvvigionamento dai propri soci deve essere superiore alla metà rispetto a quello operato sul mercato.

Tale principio della prevalenza, intesa in termini quantitativi e non di valore, per cui si reputa soddisfatto quando il complesso della produzione trasformata è rappresenta-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to per almeno il 51 per cento da materie prime fornite dai soci, ha un riscontro normativo nella legge 15 giugno 1984, n. 240, in materia di adempimenti contributivi, e nell'articolo 7 della legge n. 752 del 1986 pluriennale di spesa.

L'articolo 16, nel confermare l'operatività del Fondo interbancario di garanzia così come si è venuta a delineare nel corso degli anni, consente, dinanzi all'eccessivo protrarsi delle procedure di recupero dei crediti ed al conseguente lievitare della esposizione del Fondo, il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie.

È noto, inoltre, come, per i finanziamenti legati all'attuazione delle direttive socio-strutturali degli anni '70, la legge 9 maggio 1975, n. 153, abbia istituito una speciale sezione del Fondo che non interviene sussidiariamente al fine di coprire le perdite, ma mediante il rilascio di fidejussione per consentire la concessione dei finanziamenti.

L'attività di questa sezione è stata estesa, a seguito della legge 4 giugno 1984, n. 194, anche a favore di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale.

L'articolo 17 ripropone l'ambito operativo della sezione, con la estensione a favore di coltivatori diretti che non siano in grado di prestare garanzie reali o comunque ritenute idonee dagli istituti per operazioni agevolate di investimento.

L'articolo 18 prevede che le regioni possono incentivare la costituzione di cooperative di garanzia collettiva fidi mediante la concessione di un concorso alla formazione del capitale di dotazione.

L'articolo 19 mantiene taluni benefici già riconosciuti alle operazioni ed agli istituti e sezioni di credito agrario dalla normativa del 1928 che, se non esplicitamente richiamati, verrebbero ad essere caducati in relazione all'abrogazione della predetta legislazione operata dal successivo articolo 20, che contiene, appunto, le disposizioni transitorie e finali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

## Art. 1.

*(Ambito operativo e scopo)*

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali di qualsiasi specie, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti, nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato e della tutela dell'ambiente.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento dei consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonifica e di investimento agrario, e degli enti che esercitano le attività di cui al comma 1.

3. L'ammontare e la durata dei finanziamenti devono essere commisurati alle necessità di credito che i richiedenti hanno per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 2.

*(Forme tecniche)*

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli

enti erogatori, nonché mediante utilizzo di cambiali agrarie.

2. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

#### Art. 3.

*(Garanzie)*

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite da ogni tipo di garanzia ritenuta idonea ed adeguata dalle parti.

#### Art. 4.

*(Garanzie per le operazioni di gestione)*

1. L'articolo 2766 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2766. - *(Crediti degli enti che esercitano il credito agrario)*. - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di animali di qualsiasi specie, gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio possono, su istanza dell'ente finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

2. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

3. Il numero 3 dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

«3) i crediti degli enti esercenti il credito agrario indicati dall'articolo 2766».

#### Art. 5.

*(Garanzie per le operazioni di investimento)*

1. Per le operazioni destinate a sopperire alle esigenze di investimento può essere convenzionalmente stabilito un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziato, inerenti alle attività di cui all'articolo 1, ivi compresi gli impianti.

2. Il privilegio convenzionale di cui al comma 1 segue nell'ordine i privilegi indicati nell'articolo 2780 del codice civile e prevale sulle ipoteche e sugli altri diritti reali iscritti o registrati successivamente.

3. Per la validità e l'efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 1 è necessario:

a) che esso risulti da un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, nel quale siano esattamente descritti i beni su cui viene costituito il privilegio e indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e degli obblighi del debitore;

b) che esso sia annotato, a richiesta dell'istituto finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

4. In caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene, l'ordine di priorità è determinato dalla data della rispettiva annotazione.

#### Art. 6.

*(Intermediari creditizi)*

1. Il credito agrario è esercitato, nel rispetto delle proprie caratteristiche ordinarie ed operative:

a) dagli istituti e dalle sezioni di credito speciali di cui all'articolo 14 della legge

10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) limitatamente al credito destinato a sopperire alle esigenze di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 1:

1) dalle aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria, che non dispongano di una sezione;

2) dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi; con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi. Le operazioni relative al credito agrario di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 3) e 5), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e le norme di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia nazionale, di concerto col Ministro delle finanze, del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della presente legge, vengono estese anche alle cooperative agricole di ogni ordine e grado nonché alle associazioni dei produttori di ogni ordine e grado;

3) dalle casse comunali di credito agrario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emanerà disposizioni circa la vigilanza su detti enti;

c) da intermediari creditizi specializzati, da autorizzarsi dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni; l'autorizzazione può essere accordata solo ad intermediari costituiti sotto forma di società per azioni. La costituzione di nuovi intermediari non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

2. Le sezioni di credito agrario, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere la forma di società per azioni. Entro il medesimo termine, gli enti creditizi di cui al comma 1, lettera *b*), già abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, possono trasferire, previa autorizzazione della Banca d'Italia, le abilitazioni stesse ad istituti e sezioni a medio e lungo termine di cui all'articolo 14 della citata legge 10 febbraio 1981, n. 23; scaduto il termine di due anni le abilitazioni si intendono revocate.

3. L'assunzione della forma di società per azioni da parte delle sezioni di credito agrario deve essere conseguita attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

4. Gli istituti e le sezioni di credito agrario, costituiti in forma di società per azioni, possono essere abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

#### Art. 7.

##### *(Norme ordinamentali)*

1. Gli istituti e le sezioni di credito agrario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli statuti degli istituti o sezioni di credito agrario devono determinare il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti, le modalità di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare altresì gli organi, *l'organizzazione ed il funzionamento degli enti medesimi*, secondo linee che ne valorizzino l'imprenditorialità.

3. Gli statuti e le successive eventuali *modifiche sono approvati con decreto del Ministro del tesoro*, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. Gli statuti degli istituti costituiti sotto forma di società per azioni e le relative eventuali modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti del capitale o del fondo di dotazione degli istituti e delle sezioni di credito agrario è necessaria soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 8.

##### *(Forme di provvista)*

1. Gli istituti e le sezioni di credito agrario possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non residenti, emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito a breve termine, nonché effettuare ogni altro tipo di operazione passiva, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può determinare limiti e modalità per quanto concerne

l'emissione di obbligazioni, di buoni fruttiferi e di certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni. Relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito, tali limiti potranno riguardare anche eventuali obblighi di riserva.

4. I titoli emessi dagli enti di cui al comma 1, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile, nominativi o al portatore.

5. Alle emissioni obbligazionarie previste dal comma 1 si applica l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

6. Agli istituti e alle sezioni di credito agrario non è consentito il ricorso a forme diverse di raccolta del risparmio.

#### Art. 9.

##### *(Caratteristiche delle obbligazioni)*

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto.

#### CAPO II

#### Art. 10.

##### *(Funzioni di indirizzo e di coordinamento)*

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispet-

to dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo alla programmazione nazionale nel settore agricolo, forestale e agroalimentare.

2. Gli interventi a sostegno delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono programmati ed adottati nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 11.

##### *(Agevolazioni creditizie)*

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento riguardanti imprenditori agricoli singoli o associati possono essere assistite da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi o da un contributo in conto capitale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e delle priorità stabilite dalla normativa nazionale.

2. L'attività di locazione finanziaria svolta a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati può essere assistita da un contributo in conto canoni.

3. Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito periodicamente con decreto del Ministro del tesoro.

4. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 non possono superare i tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

5. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari che possono essere praticati nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma 4, con atti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della citata legge n. 400 del 1988. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le zone collinari e montane delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché per le aree svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per le operazioni di credito di gestione. Alle operazioni di credito destinate alla manutenzione di impianti d'irrigazione gestiti da consorzi di bonifica e d'irrigazione rimasti totalmente o parzialmente inattivi a causa di siccità prolungata, si applica il tasso minimo agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5.

7. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento. L'ammontare del concorso sugli interessi, che non potrà comunque superare l'onere globalmente a carico del mutuata-

rio, viene quantificato in misura pari a quello relativo alle operazioni a tasso fisso.

8. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema delle agevolazioni, può consentire forme di incentivazione diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 12.

*(Garanzia sul rischio di cambio)*

1. Per le operazioni effettuate con provvista sui mercati esteri, anche a favore di società a prevalente capitale pubblico, cui partecipino imprenditori agricoli o loro organismi associativi, può essere concessa garanzia pubblica sul rischio di cambio, nel rispetto delle condizioni fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 13.

*(Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi)*

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 11, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, limitatamente ai loro prodotti;

b) alla capitalizzazione degli organismi cooperativi.

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli orga-

nismi associativi di cui al comma 1, il tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 11 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi, nonché alle operazioni creditizie destinate alla realizzazione di iniziative promosse da giovani imprenditori agricoli, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

*(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)*

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonché le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 11, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. I programmi di cui al comma 1, di durata fino a cinque anni, possono comprendere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione della produzione, della distribuzione e delle vendite;
- b) il controllo qualitativo del prodotto;
- c) la pubblicità e le attività promozionali;
- d) le pubbliche relazioni;
- e) le ricerche di *marketing*;
- f) l'utilizzazione di esperti di *marketing*;
- g) le iniziative per l'innovazione e la diversificazione produttiva, per l'individuazione di migliori tecniche di lavorazione e di più razionali sistemi di trasporto e di confezionamento;

h) le indagini di mercato.

3. I programmi di cui al comma 1 potranno comprendere, inoltre, la dotazione di strutture per l'immagazzinamento e la lavorazione del prodotto, nonché di mezzi di trasporto e di attrezzature.

#### Art. 15.

*(Condizioni per la concessione  
delle agevolazioni creditizie  
a favore degli organismi cooperativi)*

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione anche in rapporto ai programmi di investimento, all'obbligo dei conferimenti ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le agevolazioni agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli sono concesse a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata.

#### Art. 16.

*(Fondo interbancario di garanzia)*

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, assiste i mutui di investimento nonché i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a

favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, iscritti nella relativa gestione previdenziale.

2. La garanzia sussidiaria di cui al comma 1 è estesa alle operazioni di proroga ed ai finanziamenti anticipati di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche nel caso in cui non fruiscono di agevolazione pubblica.

3. Ad integrazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui la transazione sia perfezionata, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia copre il 60 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore.

#### Art. 17.

##### *(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)*

1. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La sezione di cui al comma 1 può altresì accordare in favore di coltivatori diretti, che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, una fidejussione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975, a

fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

3. La parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

4. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, emesse dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge e scontate entro sei mesi dalla data di emissione presso gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie. Le predette cambiali devono contenere anche l'ubicazione dell'azienda nella quale sono utilizzate le macchine acquistate.

#### Art. 18.

##### *(ConSORZI di garanzia collettiva fidi)*

1. Le regioni possono incentivare la costituzione di cooperative di garanzia collettiva fidi e di loro consorzi attraverso la concessione di un concorso alla formazione del capitale di dotazione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 19.

##### *(Disposizioni varie)*

1. Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Qualora si faccia luogo alla stipula di due contratti, il condizionato ed il definitivo con relativo atto di quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notari, come una sola stipula.

3. Relativamente al consolidamento ed alla escussione delle garanzie nonchè alla riscossione dei loro crediti, gli istituti e le sezioni di credito agrario godono degli stessi privilegi spettanti agli istituti di credito fondiario.

## Art. 20.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e nel decreto del Ministro dell'economia nazionale, di concerto col Ministro delle finanze, del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, recante le relative norme regolamentari, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli effetti connessi all'applicazione di leggi statali e regionali di incentivazione creditizia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che alle stesse facciano esplicito riferimento. Sono abrogati, altresì, gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emanerà disposizioni sulla destinazione delle residue attività patrimoniali delle casse comunali di credito agrario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino aver cessato la propria attività.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono adottati regolamenti nella materia disciplinata dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.